

27^a SESSIONE
Strasburgo, 14-16 ottobre 2014

Status di Partner per la democrazia locale

Risoluzione 376 (2014)¹

1. I cambiamenti intervenuti dal 2011 nei paesi del Mediterraneo meridionale, in particolare la Tunisia e il Marocco, hanno aperto storiche opportunità di sviluppo democratico nel mondo arabo, ivi compreso a livello locale e/o regionale. Il Congresso ha da sempre espresso la volontà di partecipare a tale processo nell'ambito della politica di vicinato del Consiglio d'Europa, avviata in partenariato con l'Unione europea in occasione della sessione ministeriale di Istanbul, nel maggio 2011.

2. A seguito delle decisioni adottate a Istanbul, il Consiglio d'Europa ha avviato una cooperazione bilaterale con il Marocco, la Tunisia e la Giordania, e il Congresso ha cominciato a preparare e realizzare attività specifiche in Marocco e in Tunisia. Tali programmi e attività di cooperazione sono stati condotti per un triennio (2012-2014). Inoltre, degli Uffici del Consiglio d'Europa sono stati aperti in Marocco e in Tunisia, dei protocolli di intesa sono stati firmati con i paesi interessati e i contatti esistenti sono stati rafforzati a ogni livello.

3. Il Congresso ha svolto il proprio ruolo contribuendo a stimolare delle attività di cooperazione con i paesi della sponda meridionale del Mediterraneo, in particolare nell'ambito del suo partenariato con la Commissione di Venezia e con la Direzione generale della Democrazia del Consiglio d'Europa. L'introduzione di un'autentica democrazia locale e/o regionale rappresenta un elemento fondamentale per sviluppare e consolidare una democrazia reale e pluralista, basata sul rispetto dei diritti umani e dello stato di diritto.

4. Il Congresso ha dedicato una parte significativa della sua 23^a Sessione, nell'ottobre del 2012, al dibattito su due rapporti che hanno portato all'adozione della Risoluzione 342 e della Raccomandazione 325, relative ai "Cambiamenti in corso nei paesi arabi – un'opportunità per la democrazia locale e regionale", nonché della Risoluzione 343 "Politica del Consiglio d'Europa nei confronti delle regioni vicine: il ruolo del Congresso", che sono diventate, da allora, una vera "road map" per le attività del Congresso in questo campo. Figura in tali documenti una decisione di principio di creare, a tempo debito, uno status di "partner per la democrazia locale" destinato ai paesi vicini del sud o dell'est.

5. Mentre sono in corso discussioni tra il Consiglio d'Europa e i paesi interessati per rinnovare o rafforzare la loro cooperazione per un nuovo triennio (2015-2017), sembra giunto il momento opportuno per la creazione di questo nuovo quadro istituzionale, lo status di "partner per la democrazia locale", che permetterà di formalizzare le relazioni tra il Congresso e le autorità politiche dei paesi vicini, comprese le autorità locali e regionali e le associazioni che le rappresentano, sulla scorta di quando avviene tra l'Assemblea parlamentare e i paesi o entità che godono dello status di "partner per la democrazia", istituito a livello delle delegazioni parlamentari nel 2010 (Kirghizistan, Marocco, Palestina).

1. Discussa e adottata dal Congresso il 16 ottobre 2014, 3^a seduta (vedi Documento CG(27)9FINAL relazione esplicativa), relatori: Jean-Claude FRECON, Francia (L, SOC) e Marie-Madeleine MIALOT MULLER, Francia (R, SOC).

6. Tale status di “partner per la democrazia locale” va a completare le altre forme di partecipazione alle attività del Congresso già previste nel suo Regolamento interno.

7. Per ottenere lo status di “partner per la democrazia locale”, la domanda formale, inviata al Presidente del Congresso, dovrà essere formulata congiuntamente dal governo dello Stato richiedente e da una o più associazioni di eletti locali e/o regionali di tale Stato.

8. Tale domanda, non appena ricevuta, sarà trasmessa per esame all’Ufficio di presidenza del Congresso, che si pronuncerà alla luce delle informazioni disponibili sulle relazioni esistenti tra il paese interessato e il Consiglio d’Europa. Si dovrà in particolare verificare se il paese in questione partecipa alla politica di vicinato del Consiglio d’Europa, se sta attuando attività congiunte e/o un programma di cooperazione con l’Organizzazione, se è Parte contraente delle convenzioni aperte del Consiglio d’Europa o di accordi parziali allargati (in particolare la Commissione di Venezia e il Centro Nord-Sud) e se gode dello status di partner per la democrazia presso l’Assemblea parlamentare.

9. La domanda formale contiene un riferimento esplicito alle aspirazioni delle autorità del paese a difendere, rispettare e promuovere a ogni livello di governo i valori e i principi del Consiglio d’Europa, nonché l’impegno a:

a. avviare un processo di decentramento e/o di regionalizzazione, basato sui principi della Carta europea dell’autonomia locale e/o del Quadro di riferimento per la democrazia regionale del Consiglio d’Europa;

b. indire regolarmente elezioni libere ed eque a livello locale e/o regionale, nel rispetto delle norme internazionali in materia elettorale, e, per quanto possibile, osservate da una delegazione di eletti membri del Congresso;

c. a nome dei rappresentanti eletti del paese che parteciperanno ai lavori del Congresso, a basare la loro attività sui principi del Codice di buona condotta europeo relativo all’integrità politica degli eletti locali e regionali;

d. informare il Congresso, a tempo debito prima della riunione dell’Ufficio di presidenza che precede una sessione di rinnovo del Congresso, dei progressi realizzati e degli ostacoli incontrati inerenti lo sviluppo della politica di vicinato del Consiglio d’Europa.

10. Ogni domanda dovrà essere accompagnata da un’informazione sulla procedura specifica di ogni paese, che preciserà le modalità di consultazione delle associazioni di poteri locali e/o regionali nell’ambito del processo di designazione dei membri della delegazione.

11. Per quanto concerne ogni delegazione “partner per la democrazia locale”:

a. il numero di membri sarà fissato dal Congresso, sulla base della pratica seguita presso l’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa;

b. la composizione della delegazione rispetterà, per quanto possibile, i principi fissati nella Carta e nel Regolamento interno del Congresso, comprese le disposizioni relative a una rappresentanza equilibrata tra i sessi e sarà aggiornata, secondo le procedure pertinenti, in occasione di ogni sessione di rinnovo delle delegazioni nazionali presso il Congresso;

c. i costi sostenuti per la partecipazione della delegazione non saranno a carico del bilancio ordinario del Congresso;

d. le forme e le condizioni di partecipazione ai lavori del Congresso e a quelli delle sue Camere e commissioni saranno determinate dal Congresso nel suo Regolamento interno.

12. La decisione di accordare, sospendere o ritirare lo status di partner per la democrazia locale è presa dal Congresso in seduta plenaria, sulla base di un progetto di risoluzione proposto dall'Ufficio di presidenza, accompagnato, se del caso, dal parere di una o più commissioni che quest'ultimo avrà desiderato consultare.

13. Il Congresso incarica il proprio Ufficio di presidenza di preparare gli emendamenti necessari al suo Regolamento interno, conformemente alla presente risoluzione.